

Tribunale di Frosinone, P – Sentenza n. 726 del 08.04.2022

Estensore: Mancini

REATI CONTRO LA PERSONA – DELITTI CONTRO L'ONORE – DIFFAMAZIONE –
DIVULGAZIONE DI FATTI NON VERITIERI DI PER SÉ NON DIFFAMATORI –
ATTRIBUZIONE DI POSITIVITÀ AL COVID-19

L'attribuzione di un falso stato di salute a una persona può assumere rilevanza penale solo quando da essa possa derivare un detrimento della stima e della opinione che i consociati hanno di quella medesima persona. (Nel caso di specie, la falsa attribuzione di positività al Covid-19 di per sé non pregiudica la reputazione del medico dentista a cui si riferisce, posto che solo l'attribuzione al medesimo di un comportamento dolosamente o colposamente volto a disattendere le regole di prudenza o le precauzioni igieniche imposte dalle Autorità a tutela della salute altrui avrebbe costituito la diffusione di una notizia a contenuto diffamatorio).